



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

UFFICIO TRIBUTI

Dall'anno 2014 è entrata in vigore l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** che si articola in tre componenti: l'**Imposta Municipale Propria (IMU)**, il **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)** e la **Tassa sui Rifiuti (TARI)**.

Per agevolare i contribuenti negli adempimenti tributari, si riepilogano i diversi tributi con le relative scadenze:

IMU 2015

L'imposta è dovuta per:

- alloggi con utilizzo diverso dall'abitazione principale e sue pertinenze, quali box, negozi, altri fabbricati (esclusi i D), terreni agricoli ed aree edificabili, **per i quali si applica l'aliquota del 10 per mille;**
- fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D si applica l'aliquota del 9 per mille;**

SCADENZE PAGAMENTI:

ACCONTO: il termine ultimo è il **16 GIUGNO 2015** (deve essere effettuato versando il 50% del dovuto calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente)

SALDO A CONGUAGLIO: termine ultimo **16 DICEMBRE 2015** (applicando le nuove aliquote definitive evidenziate nel prospetto ALIQUOTE IMU). Sul sito internet, all'indirizzo www.comune.peveragno.cn.it alla voce servizi-tributi-IUC-IMU- CALCOLO IMU, è messo a disposizione il simulatore per il calcolo on line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso gli Istituti Bancari e postali.

TASI 2015

Il tributo è dovuto per:

- l'**abitazione principale** (tranne le abitazioni classificate in categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze; (esclusi gli immobili locati)
- **altri casi** indicati nella tabella di seguito riportata.

SCADENZE PAGAMENTI

ACCONTO : il termine ultimo era il **16 GIUGNO 2015** (doveva essere effettuato versando il 50% del dovuto calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2014)

SALDO: termine ultimo 16 DICEMBRE 2015 – Il pagamento dovrà avvenire versando il restante 50% del dovuto

Sul sito internet all'indirizzo www.comune.peveragno.cn.it alla voce servizi-tributi-IUC-TASI- CALCOLO TASI, è messo a disposizione il simulatore per il calcolo on line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso uffici postali, sportelli bancari.

TARI 2015

Come ogni anno, per la Tassa sui Rifiuti (**TARI**), è stata inviata a casa la cartella di pagamento con l'indicazione delle scadenze ed i modelli F24 precompilati, con le seguenti scadenze:

ACCONTO: il termine ultimo è stato il 30/09/2015

SALDO : il termine ultimo è il 30/11/2015

Nel caso di smarrimento della predetta cartella di pagamento TARI, il contribuente è invitato a rivolgersi presso lo sportello dell'Ufficio Tributi, che provvederà alla ristampa dell'avviso in questione.

IMU 2015

Aliquote e detrazioni

Le modalità di calcolo della base imponibile non sono variate rispetto allo scorso anno

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Regime ordinario dell'imposta ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D	10 (interamente al Comune)
Unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle categorie sotto elencate	10 (interamente al Comune)
Fabbricato ad uso produttivo classificato nella categoria catastale D	9 (7,6 allo Stato e 1,40 al Comune)
Area fabbricabile	10 (interamente al Comune)
Terreno agricolo	10 (interamente al Comune)

IMU – CODICI TRIBUTO

Codice Comune	Descrizione	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
G526	Aree fabbricabili	3916	--
G526	Altri fabbricati (esclusi categoria D)	3918	--
G526	Fabbricati in categoria D	3930 (incremento Comune 1,4 %)	3925 (7,6 %)
G526	Terreni agricoli	3914	--

TASI 2015

Si intende per **abitazione principale** quella nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono considerate **pertinenze** esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2 (cantina o soffitta), C/6 (box) e C/7 (posto auto), **nella misura di una sola unità per categoria catastale**.

Non sono soggetti al pagamento della TASI gli immobili soggetti al pagamento dell'IMU (es. seconde case, immobili locati, immobili destinati ad attività commerciali produttive, aree fabbricabili).

Non sono soggetti al pagamento della TASI i conduttori (inquilini) e gli affittuari di attività commerciali e produttive

Calcolo della TASI

La **base imponibile** TASI è la stessa già prevista per l'IMU e si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, il moltiplicatore **160** per i fabbricati di cat. A, C/2, C/6 e C/7.

Alla base imponibile così ottenuta si applicano **le aliquote** deliberate dal Comune, indicate nella tabella che segue.

L'importo ottenuto rappresenta il **totale dovuto per l'anno 2015**:

- il **50%** dell'importo dovrà essere versato in **acconto** (nell'F24 barrare casella "acconto") entro il 16 giugno 2015;

- il restante **50%** dovrà essere versato a **saldo** (nell'F24 barrare casella "saldo") entro il 16 dicembre 2015.

ESEMPIO DI CALCOLO:

Abitazione principale in cat. A/3 (proprietà 100% di un coniuge) con rendita catastale di € 633,00; un box auto cat. C/6 (proprietà 100% del medesimo coniuge) con rendita catastale di € 70,00.

Rendita catastale	Rivalut. 5%	Moltiplicatore 160=base imponibile	TASI 2,5 (per mille)	TASI ANNUA	Acconto 16 giugno 2015	Saldo 16 dicembre 2015
€ 480,00	€ 504,00	€ 80.640,00	€ 201,60	€ 201,60		
€ 70,00	€ 73,50	€ 11.760,00	€ 29,40	€ 29,40		
			Totale	€ 231,00	115,00	116,00

TASI 2015 Aliquote

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (un sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; • posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. • Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • Posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata; 	<p>2,5 (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTO 3958</p>
<p>Unità immobiliari in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p>	<p>2,5 (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTO 3961</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>	<p>1,5 (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTO 3961</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; Di cui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quota a carico del proprietario 90% - Quota a carico dell'inquilino/comodatario 10% 	<p>1 (interamente al Comune)</p> <p>CODICE TRIBUTO 3959</p>
Aree fabbricabili	0
Fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie	0

TASI – CODICI TRIBUTO

Codice Comune	Descrizione	Codice Tributo
G526	TASI-ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	3958
G526	TASI . ALTRI FABBRICATI	3961
G526	TASI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3959

Cosa fare nel caso di mancato pagamento dei tributi entro le scadenze previste

RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Nel caso in cui il versamento **IMU-TASI 2015** non sia stato effettuato entro la prevista scadenza, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, nei termini previsti dalla procedura denominata "**Ravvedimento Operoso**" (art. 13 del D.Lgs. 472/97). Sul sito internet all'indirizzo www.comune.peveragno.cn.it alla voce servizi-tributi-IUC-TASI- CALCOLO TASI, è messo a disposizione il simulatore per il calcolo on line e la stampa del modello F24 utilizzabile per il pagamento presso uffici postali, sportelli bancari.
- Nel caso in cui il mancato versamento sia relativo alla **TARI 2015**, il contribuente è invitato a rivolgersi presso l'Ufficio Tributi di Peveragno, che provvederà direttamente al calcolo del ravvedimento operoso e alla stampa del mod. F24

Modalità di applicazione del "ravvedimento operoso" per omesso versamento:

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Ci sono tre tipologie di ravvedimento, diventate quattro con la Legge di Stabilità 2015:

1. **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. **Ravvedimento Breve:** applicabile dal **15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del 3% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. **"Ravvedimento Medio":** è applicabile dopo il **30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una sanzione fissa del 3,33% (sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4. **Ravvedimento Lungo:** è applicabile dopo il **90° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale sarà pari allo 0,5 annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

Per il 2014 il tasso di interesse legale è pari all'1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013).

Si rammenta che, in assenza del predetto ravvedimento operoso, in caso di omesso versamento del tributo, sarà applicata la sanzione prevista dalla vigente normativa, pari al 30% del dovuto.

Eventuali chiarimenti in merito possono essere richiesti all'Ufficio Tributi Comunale tel. 0171337718